



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 31 marzo 2021 di “Presenza d’atto del Regolamento del Forum regionale dei giovani trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani)”.
Reg. Gen. 96

Pervenuto tramite PEC il 7 aprile 2021 e acquisito al protocollo in data 8 aprile 2021

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

VISTO l’articolo 12, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per il parere

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

**D’ordine del Presidente
Direttore Generale Attività legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**

Deliberazione N.

127

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
UDCP 03	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

31/03/2021

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Presa atto Regolamento FORUM giovanile.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	ASSENTE
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	ASSENTE
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici di Diretta Collaborazione della Presidenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'Ufficio a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) l'articolo 12, comma 1, legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il Forum regionale dei giovani, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali;
- b) il comma 3 del medesimo articolo 12 affida al *“Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso”*;
- c) il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere la proposta di “Regolamento del Forum regionale dei giovani” al fine di acquisire su di essa l'intesa del Presidente della Giunta regionale;

Ritenuto di dover prendere atto della proposta di “Regolamento del Forum regionale dei giovani” trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al fine della prevista intesa del Presidente della Giunta regionale, con le modifiche di cui all'allegato al presente provvedimento;

SENTITO l'Ufficio legislativo del Presidente;

VISTI

- a) lo Statuto della regione Campania;
- b) la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8;
- c) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- d) la legge regionale 8 agosto 2016, n. 26;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1. di prendere atto del “Regolamento del Forum regionale dei giovani” trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale e di esprimere formale intesa del Presidente della Giunta regionale nel testo modificato e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio legislativo del Presidente e all'Ufficio competente alla pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	127	del	31/03/2021	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UDCP 03	UOD/STAFF DIR.GEN.	00
------------------	-----	-----	------------	-------------------------	---------	--------------------	----

OGGETTO :

Presa atto Regolamento FORUM giovanile.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>07/04/2021</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Esposito Valeria</i>		<i>07/04/2021</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA		COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	31/03/2021	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA		07/04/2021

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo**
- 40 . 3 : Segreteria di Giunta**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Intesa ai sensi dell'articolo 12, legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 sul testo di "Regolamento del Forum regionale dei giovani" come di seguito modificato:

- a) Al comma 2 dell'articolo 1, primo periodo, dopo le parole "1. Il Forum" sono aggiunte le seguenti: "svolge le funzioni indicate dall'articolo 12 della legge regionale n.26/2016";
- b) all'articolo 1, i commi 3 e 5 sono abrogati;
- c) il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio."
- d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
" Art.2 (Organi)
1. Sono organi del Forum:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) l'Ufficio di presidenza.
2. Gli organi hanno durata triennale e soltanto i componenti dell'Assemblea sono rieleggibili.";

e) gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 sono rinumerati in articoli 3,4,5,6,7,8,9,10 e 11

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione dell'Assemblea del Forum)

L'assemblea del Forum Regionale dei Giovani è formata da 21 componenti così suddivisi: 15 eletti dai Gruppi Consiliari, 1 nominato dal Presidente del Consiglio Regionale e 5 eletti dai coordinamenti provinciali dei Forum dei Giovani comunali.

Nello specifico ogni Gruppo consiliare composto fino a 4 consiglieri ha diritto ad eleggere 1 delegato all'Assemblea; i Gruppi consiliari composti da un numero superiore a 4 Consiglieri hanno diritto ad eleggere 2 delegati all'Assemblea, garantendone il principio di parità di genere. Il Presidente del Consiglio Regionale ha diritto alla nomina di 1 delegato all'Assemblea. Ogni coordinamento provinciale dei forum dei giovani comunali, regolarmente istituito e dei quali fanno parte esclusivamente i forum dei giovani che rispettino i caratteri inderogabili previsti dalla Regione per l'istituzione degli organismi stessi, ha diritto ad eleggere 1 delegato all'Assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, ricevuta la documentazione nel rispetto del comma precedente, provvede con decreto alla nomina in Assemblea.

3. Può essere delegato ogni giovane residente nel territorio regionale di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni. Si decade dall'Assemblea al compimento del 34 esimo anno di età, fatta eccezione per il Presidente.

4. Ogni componente dell'Assemblea dopo due assenze consecutive è richiamato attraverso una comunicazione del Presidente del Forum. Alla terza assenza il componente dell'Assemblea è rimosso e si procede alla sostituzione a cura del soggetto che lo ha delegato.

5. L'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti."

f) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Forum, ovvero un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa ne faccia richiesta."

g) all'articolo 4, ovunque ricorre la parola "FORUM" è sostituita dalla seguente "Assemblea";

- h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Presidente)
1. Il Presidente del Forum è eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti attraverso il voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta alla terza e alla quarta votazione, a maggioranza dei presenti dalla quinta votazione in poi.
2. Il Presidente convoca e redige l'ordine del giorno delle sedute assembleari.
3. Il Presidente rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5. Il Presidente può essere rimosso se almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea ne facciano richiesta in seduta d'Assemblea regolarmente costituita. La richiesta di rimozione deve essere debitamente firmata e deve contenere le motivazioni per le quali si ritiene inadeguata la rappresentatività del Presidente in carica. "
- i) all'articolo 7 (Commissioni di lavoro), il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Commissioni di lavoro)
1. Con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.";
- l) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;
- m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Pubblicità delle attività del Forum)
1. Delle attività del Forum è data pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania alla pagina dedicata.";
- n) all'articolo 9 (Modifiche al regolamento ed adozione di un regolamento di funzionamento) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 l'Assemblea adotta un regolamento di funzionamento interno, per gli aspetti non disciplinati dall'articolo 12 della legge regionale e dal presente regolamento.";
- o) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"Art. 10
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
È demandato al Presidente del Consiglio Regionale della Campania la prima convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dall'elezione dei componenti.".

Testo proposto integrato con le modifiche apportate in sede di Intesa resa ai sensi dell'articolo 12, legge regionale 8 agosto 2016, n. 26

Regolamento del Forum regionale dei giovani

Indice

- Art.1- Forum regionale dei giovani (articolo 12 legge regionale n. 26 del 08/08/2016 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani")
Art. 2 - Organi
Art. 3 - Composizione dell'Assemblea del Forum
Art. 4 - Modalità di svolgimento dei lavori del Forum
Art. 5 - Presidente
Art. 6 - Ufficio di Presidenza
Art. 7 - Commissioni di lavoro
Art. 8 - Pubblicità delle attività del Forum
Art. 9 - Modifiche al regolamento ed adozione di un regolamento di funzionamento

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

(Forum regionale dei giovani)

1. Il Forum regionale dei giovani, istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), di seguito denominato Forum, è un organismo stabile di riferimento e confronto tra la Regione, gli enti locali e i giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Il Forum è istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale ed ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.
2. Il Forum svolge le funzioni indicate dall'articolo 12 della legge regionale n.26/2016 ed esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale nonché degli enti locali, in merito alle iniziative riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali a loro favore, anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum può consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionale, nonché rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia.
3. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.
4. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

Art. 2

(Organi)

1. Sono organi del Forum:
L'Assemblea;
Il Presidente;
L'Ufficio di Presidenza.
2. Gli organi hanno durata triennale e soltanto i componenti dell'Assemblea sono rieleggibili.

Art. 3

(Composizione dell'Assemblea del Forum)

- L'assemblea del Forum Regionale dei Giovani è formata da 21 componenti così suddivisi: 15 eletti dai Gruppi Consiliari, 1 nominato dal Presidente del Consiglio Regionale e 5 eletti dai coordinamenti provinciali dei Forum dei Giovani comunali.
- Nello specifico ogni Gruppo consiliare composto fino a 4 consiglieri ha diritto ad eleggere 1 delegato all'Assemblea; i Gruppi consiliari composti da un numero superiore a 4 Consiglieri hanno diritto ad eleggere 2 delegati all'Assemblea, garantendone il principio di parità di genere. Il Presidente del Consiglio Regionale ha diritto alla nomina di 1 delegato all'Assemblea. Ogni coordinamento provinciale dei forum dei giovani comunali, regolarmente istituito e dei quali fanno parte esclusivamente i forum dei giovani che rispettino i caratteri inderogabili previsti dalla Regione per l'istituzione degli organismi stessi, ha diritto ad eleggere 1 delegato all'Assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, ricevuta la documentazione nel rispetto del comma precedente, provvede con decreto alla nomina in Assemblea.
 3. Può essere delegato ogni giovane residente nel territorio regionale di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni. Si decade dall'Assemblea al compimento del 34esimo anno di età, fatta eccezione per il Presidente.
 4. Ogni componente dell'Assemblea dopo due assenze consecutive è richiamato attraverso una comunicazione del Presidente del Forum. Alla terza assenza il componente dell'Assemblea è rimosso e si procede alla sostituzione a cura del soggetto che lo ha delegato.
 5. L'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 4

(Modalità di svolgimento dei lavori del Forum)

1. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Forum, ovvero un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa ne faccia richiesta.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.
3. L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Presidente e l'eventuale inserimento di ulteriori punti può essere richiesto da almeno tre membri del Ufficio di Presidenza del Forum o da un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la diversa maggioranza prevista del presente regolamento.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum.
7. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare i Consiglieri e gli Assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati, nonché esperti in materia.

Art. 5

(Presidente)

1. Il presidente del Forum è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, attraverso il voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta alla terza e alla quarta votazione, a maggioranza dei presenti dalla quinta votazione in poi.
2. Il presidente convoca e redige l'ordine del giorno delle sedute assembleari.
3. Il presidente rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.
4. Il presidente dura in carica per tre anni e non è rieleggibile.
5. Il Presidente può essere rimosso se almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea ne facciano richiesta in seduta d'Assemblea regolarmente costituita. La richiesta di rimozione deve essere debitamente firmata e deve contenere le motivazioni per le quali si ritiene inadeguata la rappresentatività del Presidente in carica.

Art. 6

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Forum, è composto dal Presidente e da un massimo di altri sei membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea, su proposta del Presidente.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale che devono essere approvati dall'Assemblea;
 - b) presenta il programma delle attività per l'anno successivo;
 - c) presenta entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
3. L'Ufficio di Presidenza nella prima seduta elegge al proprio interno due vice presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di impedimento dello stesso, e due segretari, che sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota dei componenti iscritti a parlare, danno lettura dei verbali e di ogni altro atto che debba essere comunicato al Forum e coadiuvano il Presidente nel regolare l'andamento dei lavori.
4. Il Presidente può attribuire deleghe specifiche ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.
5. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.

6. Partecipano all'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere, entrambi eletti con maggioranza assoluta nella prima Assemblea, tra i suoi componenti e non sono rieleggibili. Il Segretario Organizzativo coordina tutte le attività per la realizzazione degli eventi programmati, svolgendo una funzione interlocutoria e promozionale con i soggetti interessati. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'organismo, collaborando alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

7. Partecipa all'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea, eletto con maggioranza assoluta nella prima adunanza, tra componenti dell'Assemblea e non è rieleggibile. Il Presidente dell'Assemblea presiede e coordina i lavori dell'adunanza secondo l'O.d.G. prestabilito, procede all'appello nominale ed accerta il risultato delle votazioni. In caso di assenza del Presidente dell'Assemblea la stessa verrà presieduta dal delegato più anziano.

8. L'Ufficio di Presidenza promuove, almeno una volta all'anno, una plenaria sulle politiche giovanili alla quale partecipano tutti i soggetti interessati.

Art. 7

(Commissioni di lavoro)

1. Con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il numero, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni.

3. Il Presidente del Forum nomina, anche al di fuori dell'Assemblea, un presidente e due vicepresidenti per ogni commissione istituita.

Art. 8

(Pubblicità delle attività del Forum)

Delle attività del Forum è data pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania alla pagina dedicata.

Art. 9

(Modifiche al regolamento ed adozione di un regolamento di funzionamento)

1. Le proposte di modifica al seguente regolamento possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania su richiesta dell'Assemblea del Forum sottoscritta da tre quinti dei componenti stessi.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 l'Assemblea adotta un regolamento di funzionamento interno, per gli aspetti non disciplinati dall'articolo 12 della legge regionale e dal presente regolamento.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È demandato al Presidente del Consiglio Regionale della Campania la prima convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dall'elezione dei componenti.